

Civile Sent. Sez. 3 Num. 24631 Anno 2015
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: D'AMICO PAOLO
Data pubblicazione: 03/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 27139-2012 proposto da:

ALESSANDRI SILVANO LSSVN34B21C573N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO DE LERMA ROMITA giusta procura speciale in calce al ricorso;

2015

2005

- *ricorrente* -

contro

BONDINI ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato

PIETRO CAVASOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO IACUZZI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controcorrente* -

nonchè contro

LELLI GIORGIO, NOVELLI VITTORIO, BOCCHINI ALDA, FABBRI SIMONETTA, CASALI IVONNE, DOMENICHINI COSETTA, DOMENICHINI SABRINA, DOMENICHINI MARIA GIOVANNA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 142/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/01/2012, R.G.N. 426/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato LEONARDA SILIATO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Arnaldo Bondini e Teresa Brighi convennero in giudizio, con atto notificato il 17 ottobre 1991, dinanzi al Tribunale di Forlì, Silvano Alessandri e i coniugi Alda Bocchini e Giorgio Lelli proponendo opposizione di terzo al decreto ingiuntivo n. 819/1991 del Presidente del Tribunale di Forlì ottenuto in periodo feriale, e chiedendo dichiararsi la simulazione del negozio in base al quale questi ultimi avevano consegnato all'Alessandri un assegno bancario dell'importo di £ 450.000.000 per un credito in realtà inesistente, in base al quale lo stesso Alessandri aveva ottenuto l'emissione di detto decreto ingiuntivo in suo favore ed aveva provveduto ad iscrivere ^{del} la suddetta ipoteca sui beni immobili di Lelli e Bocchini.

Gli attori in sede di opposizione al decreto ingiuntivo dedussero che il titolo di credito era stato rilasciato in base all'accordo intervenuto fra l'Alessandri, Lelli e Bocchini a mero scopo di favore, onde poter iscrivere ipoteca sui beni immobili dei coniugi Lelli e Bocchini ed impedire il soddisfacimento dei crediti sui beni da parte dei veri creditori e comunque pregiudicare i loro diritti di credito, fra i quali Bondini e Brighi che erano portatori di titoli di credito da Lelli e Bocchini emessi in loro favore e non pagati.

Si costituirono i convenuti Alessandri, Lelli e Bocchini contestando la domanda di parte attrice e sostenendo che l'assegno in favore dell'Alessandri era stato emesso in relazione a somme



dallo stesso mutate in favore della Bocchini nel corso di vari anni e che pertanto si trattava non di operazione fittizia, ma di operazione effettivamente intervenuta fra le parti.

Nel corso del giudizio di primo grado intervennero volontariamente Ivonne Casali, Simonetta Fabbri e Vittorio Novelli, deducendo di essere creditori dei coniugi Lelli e Bocchini e di essere stati danneggiati e pregiudicati nei loro diritti di credito dall'accordo simulatorio intervenuto tra le parti in relazione all'assegno consegnato all'Alessandri ed alla conseguente iscrizione ipotecaria da questi eseguita in suo favore sui beni immobili dei debitori, chiedendo la revoca del decreto opposto.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 82/2004, dopo aver qualificato la domanda di parte attrice come opposizione revocatoria di terzo, revocò il decreto ingiuntivo opposto n. 819/1991 emesso in favore di Alessandri ed ai danni di Lelli e Bocchini, ritenendo provata la fittizietà dell'operazione e l'accordo simulatorio intercorso fra le parti, volto ad ottenere un'iscrizione ipotecaria in favore dell'Alessandri sui beni immobili dei coniugi Lelli e Bocchini al solo scopo di pregiudicare le pretese creditorie di terzi ed ordinò la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili degli ingiunti. Dichiarò l'inammissibilità degli interventi volontari degli altri creditori Fabbri, Novelli e Casali per vedere riconosciute le rispettive pretese creditorie, non avendo gli



stessi dato prova del momento in cui erano venuti a conoscenza del dolo e della collusione ai loro danni e quanto al Casali per non aver provato il rapporto creditorio azionato.

Avverso tale decisione propose appello Silvano Alessandri chiedendo dichiararsi: la nullità dell'atto di citazione di primo grado per mancata indicazione del momento in cui le parti erano venute a conoscenza del dolo e della collusione; l'inammissibilità dell'opposizione revocatoria di terzo, in quanto proposta oltre il termine perentorio previsto dalla legge e, nel merito, la riforma della sentenza di primo grado.

L'appellato Bondini si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Giorgio Lelli dedusse l'inammissibilità dell'azione proposta da Brighi e Bondini e proseguita dal solo Bondini dopo il decesso della Brighi, in quanto tardiva ai sensi degli artt. 656-404 c.p.c. ed in ogni caso chiese disporsi la revoca della condanna alle spese processuali di primo grado pronunciata nei suoi confronti.

Si costituì inoltre in giudizio Vittorio Novelli chiedendo accertarsi la legittimità ed ammissibilità del proprio intervento e la conferma nel merito della sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello principale ed incidentale confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì.



Propone ricorso per cassazione Silvano Alessandri, con sei motivi.

Resiste con controricorso Arnaldo Bondini.

Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, proposto «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 656, 404, 405, 163, 164 e 156 II comma c.p.c. si censura la sentenza impugnata la quale ha ritenuto di respingere la eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione della data in cui gli opposenti al decreto ingiuntivo avrebbero avuto conoscenza del dolo e della collusione a loro danno e fornito la relativa prova ».

Secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 405, comma 2° c.p.c., il creditore che agisca in giudizio con il rimedio dell'opposizione revocatoria è tenuto ad indicare, nell'atto di opposizione, anche la data in cui ha avuto conoscenza del dolo o della collusione e la relativa prova.

L'omessa indicazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, comporta la nullità dell'atto di citazione ex art. 156, 2° comma, c.p.c., per mancata esposizione dei fatti e perché non consente al giudice di verificare la tempestività dell'opposizione in relazione al termine perentorio di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.



Poiché, secondo il ricorrente, dall'atto di citazione non sarebbe possibile desumere in alcun modo l'indicazione della suddetta data, l'omissione sarebbe radicale ed insanabile ed avrebbe ben potuto essere rilevata, anche d'ufficio, da entrambi i giudici di merito, mentre la Corte d'appello l' ha ritenuta sanata per non averla esso ricorrente eccepita sin dalla sua prima difesa.

Il secondo motivo viene proposto «ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione insufficiente e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia riguardante la nullità della citazione ai sensi degli artt. 404, 405, 656, 163, 164 e 156 II comma c.p.c. »

Ad avviso del ricorrente la motivazione della impugnata sentenza è del tutto insufficiente poiché si limita solo ad ipotizzare la tempestività dell'azione rispetto al termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., senza nulla dire in merito all'onere di indicare la data della conoscenza e la prova che l'art. 405 c.p.c. pone sugli attori.

In altri termini il ricorrente sostiene la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione della data della scoperta del dolo e della collusione da parte del terzo.

Il terzo motivo viene proposto «ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione insufficiente e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia riguardante la motivazione del

termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 325, 404 e 405 c.p.c..»

Lamenta il ricorrente che i giudici di merito avrebbero completamente disatteso la rappresentazione dei fatti fornita dagli attori che avrebbero dichiarato di aver preso conoscenza dell'iscrizione ipotecaria dell'Alessandri non già alla data della visura immobiliare effettuata il 17 settembre 1991, bensì a quella del 3 settembre 1991, quando il Bondini iscrisse ipoteca giudiziale sui beni immobili di Giorgio Lelli.

In altri termini, per il ricorrente, se la Corte d'appello avesse fatto risalire la conoscenza del dolo o della collusione alla data dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal Bondini, il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. non sarebbe risultato rispettato.

Con il quarto motivo il ricorrente propone, «ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione insufficiente e contraddittoria circa il punto decisivo della controversia riguardante ancora la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 325, 404 e 405 c.p.c..»

Ritiene in particolare il ricorrente che la Corte d'appello, dopo aver ammesso la produzione di due documenti (l'avviso dei creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. in data 16 settembre 1991 e la lettera 16 settembre 1991) da cui risultava la conoscenza dei difensori di Brighi, già in data 12 settembre 1991, del decreto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ingiuntivo ottenuto dall'Alessandri, non li ha poi, in sede di decisione, ritenuti rilevanti.

La Corte d'appello, per il ricorrente, sarebbe caduta in contraddizione laddove, avendo individuato l'effettiva conoscenza del dolo o della collusione, da parte degli opposenti, nella circostanza dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal D'Alessandri, avrebbe poi negato, incomprensibilmente, qualunque rilevanza alla precedente conoscenza della medesima circostanza da parte degli stessi opposenti.

Con il quinto motivo il ricorrente propone ricorso «ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 404 - 405 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c..»

Sostiene l'Alessandri che ai sensi dell'art. 405 c.p.c. non vi è dubbio che deve essere il creditore opponente (Bondini e Brighi) a fornire la prova del dolo o della collusione.

L'impugnata sentenza, invece, in violazione di tale principio, oltre che di quello generale stabilito dall'art. 2697 c.c., ha accolto la domanda dei creditori sul presupposto che i convenuti (Alessandri, Lelli e Bocchini) in realtà non sono stati in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare che il credito dell'Alessandri era vero e reale.

I cinque motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

L'opposizione di terzo revocatoria - art. 404, secondo comma, cod. proc. civ. - configurandosi come impugnazione straordinaria,



è proponibile dal creditore di una delle parti avverso una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole: Cass. 4324 del 1988, 10288 del 2010, 15350/2010).

Per espressa previsione normativa - art. 656 cod. proc. civ. - e per giurisprudenza consolidata (Cass. 4324 del 1988, 1492 del 1989, 15350 del 2010) detta impugnazione è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando sia divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c.

Nel caso in esame, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo a favore di Silvano Alessandri in data 29 agosto 1991, e quindi in periodo feriale, il termine *ratione temporis* applicabile per l'opposizione dei debitori - art. 641, primo comma, cod. proc. civ. - era di 20 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo feriale, e cioè scadeva il 6 ottobre 1991 e perciò tutt' al più da questa data - volendo ritenere che l' esecutività del decreto costituisse, di per sé, ragione di percezione della collusione da parte dei debitori e dell' Alessandri e non soltanto rappresentare il pregiudizio per i creditori, ma non ancora (e non necessariamente) la fonte di conoscenza, reale e concretamente conseguita, dei raggiri mediante i quali il decreto sarebbe stato ottenuto e callidamente non opposto, come richiede l'espressione "scoperto" usata dall'art. 326 cod. proc. civ., ben potendo questo ulteriore livello di conoscenza esigere altre informazioni

e migliori approfondimenti (Cass. n. 4123 del 1990, 1992/12340, 2156/2001, 4008/2004) - potevano decorrere i 30 giorni per l'opposizione di cui all'art. 656 cod. proc. civ., con scadenza il 5 novembre 1991.

Pertanto, poiché la revocazione va effettuata secondo il rito del provvedimento opposto (Cass., 11 marzo 2003, n. 3554), la

la citazione per l' opposizione di terzo revocatoria, consegnata dai terzi attori in revocatoria all' ufficiale giudiziario il 16 ottobre 1991 - adempimento idoneo ad impedire la decadenza del notificante (Corte Costit. n. 477 del 2002 e art. 149, terzo comma, cod. proc. per i procedimenti instaurati successivamente al primo marzo 2006, per effetto dell' art. 39 quater d.l. n. 273 del 2005, conv. con mod. dalla legge 51 del 2006) - (e perfezionatasi il 17 ottobre 1991), è tempestiva.

E comunque, anche a voler seguire l' impostazione del ricorrente secondo la quale dalla data della ~~la~~ visura ipotecaria dell'iscrizione a favore dell'Alessandri, ovvero ^{per} la corrispondenza intercorsa tra i legali, nel settembre 1991, i creditori Bondini e Brighi sono venuti realmente e concretamente a conoscenza del dolo di Bocchini e Lelli o della collusione con l' Alessandri, in ogni caso per effetto della sospensione del termine feriale i 30 giorni per proporre opposizione di terzo revocatoria non potevano decorrere prima del 16 settembre 1991 e quindi la consegna della citazione all' ufficiale giudiziario il 16 ottobre 1991, per le ragioni innanzi dette è tempestiva.

Questi principi ha applicato la sentenza impugnata e quindi il *decisum*, integrata la motivazione ai sensi dell' art. 384 cod. proc. civ. nei termini suesposti, è corretto.

Con il sesto motivo Alessandri lamenta la violazione degli artt. 404 e 405 cod. proc. civ. sotto il profilo che i giudici d'appello, avendo qualificato l'azione promossa da Brighi e Bondini come opposizione revocatoria di terzo, ai sensi degli articoli citati, non avrebbero potuto disporre l'annullamento del decreto ingiuntivo e la cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria con efficacia *erga omnes*, ma avrebbero dovuto limitare gli effetti della loro pronuncia ai soli creditori opposenti, secondo il principio generale della relatività del giudicato in materia di revocatoria in frode ai creditori.

Il motivo è infondato.

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c. p.c.), quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato

nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente (Cass. 4324/1988 cit., 13 marzo 2009 n. 6261).

Al suddetto principio si è attenuta la sentenza impugnata.

Infatti, una volta accertato il dolo, il decreto ingiuntivo viene eliminato *erga omnes*.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 11.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 16 ottobre 2015